



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 14 marzo 2023

Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

Ai responsabili territoriali
Area Ambiente, FAIB

Loro sedi

Prot. n. 4908.11/2023 AT

Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Nel dar seguito alle precedenti note di pari oggetto, si informa che è stato pubblicato su **GU n. 59 del 10-3-23** il **Decreto del 3 febbraio 2023 u.s.**, con cui il **Presidente del Consiglio dei Ministri** ha approvato il **MUD 2023** (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), ai fini della denuncia annuale sui rifiuti **da presentare alle competenti Camere di Commercio**, in base alla Legge n. 70/1994 e ss. (Semplificazione degli adempimenti in materia ambientale).

La finalità del nuovo provvedimento, adottato dal Governo ad integrale sostituzione del precedente DPCM 17 dicembre 2021 (MUD 2022), risiede come è noto nella necessità di **acquisire i dati concernenti la gestione dei rifiuti** da parte degli operatori economici appartenenti alle categorie di cui all'art. 189 Dlgs n. 152/2006 e ss. integrazioni (Codice in tema ambientale).

Ciò, si intende, preso atto della vigenza in itinere a decorrere dal 2023 dell'attuale **RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti)**, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 6 DL n. 135/2018 ss. (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione) e **l'art. 188-bis D. Lgs n. 152/2006** ss. (Codice in tema di ambiente), con adempimenti digitali in formato elettronico tramite l'**Albo Nazionale dei Gestori Ambientali**, salvo restando tuttavia che a quanto ci consta, nelle more della **Sperimentazione telematica del relativo Prototipo** e della prevista emanazione dei **Decreti attuativi** cura del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), **l'effettiva operatività del nuovo Registro** - con conseguente possibilità per le imprese interessate di iscriversi al Sistema - dovrebbe essere differita di ulteriori dodici mesi, pertanto **non prima del 2024** (per ogni eventuale futuro aggiornamento al riguardo, v. Portale www.rentri.it).

A tal proposito, è appena il caso di ricordare che in attesa della piena efficacia del RENTRI la tracciabilità dei rifiuti continuerà ad essere garantita dagli operatori tramite la compilazione e la tenuta dei tradizionali **Registri cronologici di carico e scarico**, nonché dei **Formulari per il trasporto dei rifiuti**, anche in **formato digitale** ex artt. 190, 193 e 194-bis citato D. Lgs n. 152/06 e ss. (Codice ambientale), salve le due sole e già segnalate differenze, che il D. Lgs 116/2020 ha escluso dall'obbligo i produttori iniziali di rifiuti "fino a 10 dipendenti" ed ha ridotto per gli obbligati la durata della prevista conservazione dei dati registrati e dei Formulari di trasporto, che è passata da cinque a tre anni.

NB: il nuovo DPCM (medesimo Allegato 4) ribadisce inoltre che l'eventuale file trasmesso per via telematica ai fini in oggetto potrà recare le **dichiarazioni "relative a più Unità locali aziendali risiedenti nella stessa Provincia"**, sia che appartengano ad un unico soggetto dichiarante, sia che siano riconducibili a più soggetti dichiaranti, mentre **gli Studi di consulenza, o le Strutture territoriali delle Organizzazioni di categoria**, qualora all'uopo deputati, potranno inoltrare per via telematica i MUD rispettivamente compilati per conto dei propri clienti, o dei propri associati, apponendo ad ogni invio la propria Firma elettronica **su espressa Delega scritta** dei medesimi clienti o associati interessati, i quali resteranno direttamente responsabili circa la veridicità dei dati dichiarati (ciascuna Delega sarà comunque custodita in originale presso la Sede dello Studio o della Struttura associativa eventualmente incaricata).

Tuttavia, è appena il caso di anticipare qui di seguito alcune **Istruzioni Specifiche, relative alle seguenti Comunicazioni:**

- **Rifiuti semplificata:** la presentazione (All. 2) avrà luogo via PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo comunicazionemud@pec.it;
- **Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione:** l'inoltro avverrà esclusivamente tramite il sito www.mudcomuni.it;
- **Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche:** l'invio dovrà avvenire in via esclusiva tramite il portale dedicato ad hoc, raggiungibile dal sito www.registroaee.it;
- **Imballaggi, Sezione Consorzi:** la compilazione avrà luogo esclusivamente tramite il software MUD predisposto da Unioncamere e reso disponibile tramite i siti indicati nella nota introduttiva, mentre la presentazione avverrà per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it.

Si intende che per l'intera parte residua il **MUD 2023**, con riferimento ai soggetti produttori di rifiuti, è rimasto sostanzialmente **inalterato rispetto al MUD 2021**. Pertanto, riepilogando in sintesi come di consueto, si conferma che anche il nuovo **DPCM 3 febbraio 2023** è corredato dalla modulistica e dalle istruzioni per eseguire **in via telematica** le seguenti sopra citate dichiarazioni:

MUD – Rifiuti ex artt. 189 commi 3 – 4 e 220 comma 2 citato Dlgs 152/2006 (Codice ambiente), cui sono tenuti tra l'altro imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, o che effettuino operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, oppure ancora risultino avere oltre dieci dipendenti ed essere produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;

MUD – Veicoli fuori uso ai sensi del Dlgs n. 209/2003 (Attuazione Direttiva 2000/53/CE), cui sono obbligati i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli a tre ruote con cilindrata non oltre 50 cc., la cui velocità massima di costruzione non superi i 50 km/h, dei veicoli con almeno quattro ruote destinati al trasporto di persone, con max otto posti a sedere oltre il conducente, nonché dei veicoli destinati al trasporto di merci, con massa non oltre 3,5 tonnellate;

MUD – Imballaggi a norma degli artt. 220 comma 2 e 221 comma 3 lettere a) e c) Dlgs 152/06, cui sono tenuti da una parte il Consorzio nazionale CONAI, dall'altra i sistemi autonomi o cauzionali elencati in dette disposizioni quali gestori dei rifiuti da imballaggio;

MUD - RAEE in attuazione delle disposizioni di cui al Dlgs n. 49/2014 e ss. modifiche ed integrazioni, cui dovranno adempiere i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche rientranti in tale ambito applicativo;

MUD – Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione ai sensi dell'art. 189 comma 5 Dlgs 152/2006 e ss. modificazioni, da presentare a cura dei soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata che annualmente comunicano tra l'altro le quantità di rifiuti raccolte nei rispettivi territori, i gestori effettivi dei rifiuti stessi, le spese di gestione ed i dati relativi alla raccolta differenziata;

MUD - Produttori di AEE in base al combinato disposto tra l'art. 6 DM 185/2007 e l'art. 4 comma 1 lett. g) predetto Dlgs 49/2014, cui è tenuto chiunque fabbrichi e venda apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio, oppure rivenda con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori, oppure ancora importi o immetta per primo le apparecchiature in Italia nell'ambito di un'attività professionale operandone la commercializzazione, anche tramite vendita a distanza.

Si ribadisce infine che la stessa Union Camere renderà disponibile in tempo utile sul predetto Portale informatico la Piattaforma digitale ed ogni ulteriore informazione necessaria per l'eventuale inoltro del MUD via web (software, tracciati, FAQ, istruzioni etc..).

Trasmettiamo nel frattempo in allegato, a titolo esemplificativo e per eventuale conoscenza, **il modulo di cui alla Scheda Rifiuti acclusa al nuovo DPCM**

Cordiali saluti,

Alessandro Tatafiore

